

N. 03862/2014 REG.PROV.CAU.

N. 08392/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8392 del 2014, proposto da:

VITTORIO ELIO MANDUCA, rappresentato e difeso dall'avv. Adalberto Maria Siano, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12 presso la Sede dell'Avvocatura stessa;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

del concorso pubblico per il reclutamento di n. 403 dirigenti di seconda fascia indetto con provvedimento del 6 maggio 2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 5 agosto 2014 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso, specie con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 30 d. lgs. n. 165/2001, presenta profili che necessitano di un compiuto approfondimento attraverso la fissazione, per la definizione del giudizio, dell'udienza di merito indicata nella parte dispositiva;

Visto l'art. 55 comma 10° d. lgs. n. 104/2010;

Ritenuto, poi, di dovere disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

1) ai sensi dell'art. 55 comma 10° d. lgs. n. 104/2010, fissa, per la definizione del presente giudizio, la pubblica udienza del giorno 26 novembre 2014, ore di rito;

2) dispone la compensazione delle spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 5 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Daniele Dongiovanni, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)